

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Normativa di riferimento

- DPR 24 giugno 1998 n. 249 (art. 2-3-4) – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Decreto Legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito in Legge 30/10/2008 n. 169 (art. 2)
- Circolare n. 100 del 11/09/2008 (fornisce le prime indicazioni sugli interventi di attuazione della legge n. 169)
- Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 – Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
- Circolare ministeriale n. 46 del 07/05/2009
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

La valutazione del comportamento è separata da quella del profitto ma, come quella relativa al processo di apprendimento e al rendimento scolastico, concorre alla valutazione complessiva dello studente.

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

In sede di scrutinio quadrimestrale e finale, la valutazione del comportamento degli alunni è deliberata dal Consiglio di Classe, se necessario, anche a maggioranza.

La valutazione del comportamento degli studenti si propone di:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile,
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica,
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri,
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a sei decimi.

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi.

La valutazione del comportamento espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto

di comportamento non inferiore a sei decimi; la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto del comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino correttamente la propria opinione e non sia lesiva dell'altrui personalità.

I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento saranno osservati dai docenti componenti il Consiglio di Classe.

In sede di valutazione quadrimestrale e finale il Coordinatore della Classe propone la valutazione del comportamento per ciascun alunno.

Il Collegio dei Docenti, in attuazione delle disposizioni di legge e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di Classe, i criteri di valutazione del comportamento.

Per l'attribuzione del voto collegiale di comportamento, nello scrutinio del primo quadrimestre verranno utilizzati i seguenti indicatori:

1. Responsabilità e rispetto	<ul style="list-style-type: none"> a. comportamento responsabile ed educato in classe e nelle attività didattiche anche fuori della scuola b. rispetto degli adulti e degli altri studenti c. uso corretto dei locali, attrezzature e materiali della scuola
2. Puntualità	<ul style="list-style-type: none"> a. puntualità nell'esecuzione dei compiti e degli altri adempimenti scolastici b. rispetto dell'orario delle lezioni (compresi i cambi di ora) c. puntualità nel presentare le giustificazioni
3. Partecipazione alle attività di classe e di Istituto	<ul style="list-style-type: none"> a. attenzione ed interesse per le proposte didattiche e collaborazione per le attività di classe e di Istituto b. regolarità della frequenza
*Casi di particolare gravità Circolare 31/07/2008	<i>"reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana"</i> o azioni che mettono in concreto pericolo l'incolumità delle persone

Sono considerate valutazioni positive a vario livello i voti 10 - 9 - 8.

I voti 7 - 6 denotano invece, pur all'interno di una soglia di accettabilità, situazioni caratterizzate da problematiche varie.

Criteria ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana - violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo - o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone - incendio, allagamento...)

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9 bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2, e 5 dell'articolo 3 del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,

L'attribuzione di una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'art 1 del decreto.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale e in sede di effettuazione di Consigli sia ordinari che straordinari tenuto in considerazione il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo.